

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza Sociale)

MARTEDÌ 21 NOVEMBRE 1967

(78^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERMANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (30) (D'iniziativa del senatore Granzotto Basso); « Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2309) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 983, 986
BOCCASSI	985
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	984, 985, 986
MACAGGI	985
PEZZINI	985
ROTTA, <i>relatore</i>	984, 985, 986
VARALDO	984, 986
ZANE	986

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bera, Bermani, Bettoni, Boccassi, Borrelli, Brambilla, Caponi, Celasco, Di Prisco, Gatto Simone, Garavelli, Guarnieri, Macaggi, Pezzini, Rotta, Varaldo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Calvi.

BOCCASSI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Granzotto Basso « Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (30), e del disegno di legge « Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive » (2309) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Modificazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sull'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive », d'iniziativa del senatore Granzotto Basso e: « Modifica degli articoli 5

e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, la discussione si è finora svolta sul testo del disegno di legge n. 2309, che la Commissione ha ritenuto prevalente rispetto al disegno di legge numero 30, di contenuto analogo. Si è proposto di modificare il suddetto testo, aumentando di un anno tutte le date di decorrenza indicate dal provvedimento ed elevando a 2 o 3 milioni la retribuzione convenzionale annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite. Queste proposte hanno reso necessario un rinvio della discussione che permettesse al Governo di poter valutare la portata e le conseguenze degli emendamenti.

Prego quindi l'onorevole relatore di volerci ragguagliare in merito.

R O T T A, *relatore*. In questi giorni ho voluto prendere in considerazione tutte le possibilità, anche teoriche, offerte dal testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Se dovessi riassumere gli interventi svolti in questa sede nella seduta precedente dovrei giungere alla conclusione che l'unica vera perplessità esistente è quella relativa al secondo capoverso dell'articolo 2, là dove è detto che la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 1 milione; cifra, questa, che è apparsa a tutti troppo modesta nei confronti di quella che è la reale retribuzione annua dei medici in questione e che si è proposto pertanto di elevare a 2 o a 3 milioni. Ora l'onorevole rappresentante del Governo dovrebbe esprimerci in proposito il suo pensiero, chiarendo anche quali sarebbero eventualmente i maggiori oneri che la suddetta elevazione comporterebbe per i proprietari di apparecchi radiologici, e cioè, in massima parte, per gli enti previdenziali ed ospedalieri.

Io, per la verità, pur non essendo affatto convinto che la cifra di 1 milione fosse sufficiente, avevo proposto di approvare senza modifiche il testo pervenutoci, unicamente

per non dover inviare nuovamente il disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. Tra l'altro avevo considerato il fatto che lo stesso articolo 2 stabilisce che tale cifra è suscettibile di modifica ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'INAIL; per cui sarebbe stato possibile, in un prosieguo di tempo, rendere più adeguata tale cifra. Ciò avrebbe consentito di non protrarre troppo l'iter del provvedimento. Ad ogni modo mi rimetto alle decisioni dei colleghi.

C A L V I, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero non è pregiudizialmente contrario all'elevazione della cifra di 1 milione indicata dall'articolo 2; fa però presente che essa porterebbe al grave inconveniente dell'aumento dei premi. Se, infatti, si stabilisse una cifra di 2 milioni, il premio passerebbe da 30.000 a 50.000 lire circa; mentre con un ulteriore aumento a 3 milioni il premio stesso salirebbe addirittura a 71.000 lire. Bisogna poi aggiungere l'addizionale per il recupero delle prestazioni effettuate fino alla fine del 1965 dall'INAIL, che dovrebbe rappresentare il 50 per cento dei premi stessi. Ora, se si pensa che tali oneri ricadranno per lo più su istituti dotati di un notevole numero di apparecchi, è chiaro quale potrà essere per questi l'aggravio finanziario.

Quindi, considerato che la Camera ha già approvato il testo sottoposto al nostro esame, che all'articolo 1 è prevista la facoltà, per il Ministero del lavoro, di modificare i premi — oggi indicati nella tabella annessa al disegno di legge con decorrenza dal 1° gennaio 1967 — ogni due anni, e, infine, che la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è suscettibile di modifica ogni tre anni, come ha già ricordato il relatore, giudicherei opportuno evitare di ritardare l'approvazione del disegno di legge con emendamenti.

V A R A L D O. Io sono un po' perplesso circa la modifica, prevista dall'articolo 2,

della cifra in base alla quale stabilire la liquidazione delle rendite.

L'articolo, infatti, precisa in proposito che la prima variazione si farà con riferimento all'indice generale delle retribuzioni accertate per l'anno 1967; il che porterà certamente a qualche complicazione nei calcoli e, comunque, non avrà certo come conseguenza una elevazione della cifra a 2 milioni, come si vorrebbe, essendo il periodo di un anno troppo breve per rendere possibile un raddoppio delle retribuzioni-base.

Pertanto, se effettivamente riteniamo la cifra di 1 milione troppo modesta, dobbiamo avere il coraggio di modificarla in questa sede.

B O C C A S S I . Sono d'accordo col collega Varaldo, perchè non è possibile lasciare invariato l'articolo 2 specie se si considera l'attuale costo della vita; ed infatti gli interessati premono per ottenere almeno il raddoppio della cifra indicata.

Del resto, il provvedimento dovrà comunque tornare alla Camera, essendo necessario spostare di un anno le date di decorrenza, per cui non vedo che cosa possa impedirci di modificare l'articolo 2 nel senso proposto. In fondo i colleghi dell'altro ramo del Parlamento, volendo, potrebbero anche dare la loro approvazione definitiva al testo da noi trasmesso in brevissimo tempo, in modo che l'iter del disegno di legge non subisca ritardi degni di rilievo.

P E Z Z I N I . L'osservazione del collega Boccassi è importante: dovendo il provvedimento ritornare in ogni caso alla Camera, nulla ci impedisce allora di emendarlo anche per quanto concerne la cifra della retribuzione convenzionale.

M A C A G G I . Sono anch'io favorevole a portare tale cifra a tre milioni o, al minimo, a due. L'attuale base retributiva indicata dall'articolo 2 è infatti irrisoria, tanto da pregiudicare la serietà del provvedimento.

Per quanto riguarda l'aumento dei premi di cui ci ha parlato il rappresentante del Governo, devo dire che non mi sembra che le Amministrazioni degli ospedali possano

preoccuparsi in merito, non essendo i medici radiologi in numero tale da dar luogo a difficoltà di questo genere. Ciò che invece deve vivamente preoccuparci è la situazione degli stessi medici, che molto spesso — e ne abbiamo avuto esempi anche recentissimi — sacrificano addirittura la vita alla loro professione. Ora, le loro lagnanze sull'attuale formulazione del provvedimento erano già state fatte pervenire alla Camera, e la stessa Federazione nazionale degli ordini dei medici chiede un aumento della cifra indicata come retribuzione base, nel senso da noi indicato; vediamo quindi di rispondere alle aspettative degli interessati tenendo presente quella che è l'attuale realtà economica.

R O T T A , relatore. Desidero aggiungere un'altra osservazione circa la prevista maggiorazione dei premi del 50 per cento al fine di fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'INAIL per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1965. Se, in seguito all'emendamento prospettato, verrà triplicato l'ammontare dei premi, bisognerà allora ridurre di due terzi l'entità del suddetto recupero. Questo recupero — come ho rilevato anche nella mia relazione — incideva già notevolmente sui premi medesimi prima che si parlasse di aumento degli stessi: figurarsi ora!

Sarebbe quindi il caso di ridurre l'addizionale temporanea a non più del 20 per cento dei premi.

C A L V I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Riterrei opportuno un ulteriore rinvio della discussione per poter studiare bene gli emendamenti sulla base di dati precisi. Non si può infatti modificare un provvedimento del genere effettuando calcoli approssimativi.

P E Z Z I N I . Sono d'accordo. Una volta assodato il consenso della Commissione sulla sostanza delle modifiche, sarà bene affidare al relatore la formulazione di un testo aggiornato.

B O C C A S S I . Il rinvio non mi sembra necessario.

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

78ª SEDUTA (21 novembre 1967)

R O T T A , *relatore*. Io sono invece d'accordo col collega Pezzini. Sarebbe sufficiente rinviare di una settimana per avere un testo che non offrisse possibilità di dubbi.

Z A N E . Io sarei più propenso per un aumento a due milioni, piuttosto che a tre.

V A R A L D O . Sarebbe opportuno studiare bene la data di decorrenza di tale aumento, anche ai fini del rimborso all'INAIL delle prestazioni già effettuate.

R O T T A , *relatore*. Se si deve aumentare la cifra indicata per la retribuzione annua base, non si può portarla a meno di tre milioni, perchè già l'assistente, come primo stipendio, viene a guadagnare almeno 3.700.000 lire all'anno, senza naturalmente raggiungere neanche il minimo guadagno del radiologo. Una volta accertato questo, ed accolto dalla Commissione, tutto il resto si riduce a particolari di carattere tecnico-contabile, da approvare rapidamente nella prossima seduta.

Z A N E . Ritiro la mia obiezione e mi dichiaro d'accordo sulla cifra di tre milioni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Prego il relatore di porsi in contatto con l'Ufficio legislativo del Ministero, per esaminare le conseguenze di una riduzione dell'addizionale temporanea prevista dall'articolo 1.

R O T T A , *relatore*. Io propongo di stabilire la quota addizionale al 20 per cento, in quanto altrimenti verrebbero fuori cifre inverosimili; infatti, mi pare che sia diverso applicare il 20 per cento sul premio corrispondente alla retribuzione di un milione, o sul premio corrispondente a quella di tre milioni.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Credo, ad ogni modo, che si possa lasciare immutato l'ultimo comma dell'articolo 1, che recita: « Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Mini-

stro della sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza della avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi ».

R O T T A , *relatore*. Su questo sono perfettamente d'accordo.

V A R A L D O . Poichè l'addizionale è stabilita come punto di partenza, e non di arrivo, mi pare che non debbano sorgere preoccupazioni in proposito. Infatti, una volta recuperate le somme già spese, il Ministro emanerà un decreto per far cessare la quota addizionale; è chiaro che prima si effettuerà il recupero, prima cesserà la quota addizionale. Per questa ragione ritengo che sia indifferente porre la quota del 20 per cento, o del 50 per cento, in quanto nel primo caso ci vorrà maggior tempo per recuperare la cifra, e nel secondo minor tempo.

R O T T A , *relatore*. Resto del parere che sia più giusto, date le condizioni in cui si trovano gli ospedali, portare la quota addizionale al 20 per cento.

C A L V I , *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione per quanto riguarda la determinazione della rendita convenzionale, ma chiede che si rinvii la discussione ad altra seduta per esaminare le conseguenze di una riduzione della percentuale di addizionale.

P R E S I D E N T E . Poichè non si fanno altre osservazioni, ritengo che la Commissione sia d'accordo sulla proposta del Governo.

Il seguito della discussione dei due disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,50.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari